



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Elena MERLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 297-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

ANTONIETTA DE CICCO, C.F. DCCNNT63L44G812C, e **GIOVANNA AMATO**, C.F. MTAGNN87P70F839G, residenti in Biban di Carbonera (TV), Via Vittorio Veneto n. 60, con l'Avv. CHIARA PAGOTTO

- ricorrenti -

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da ANTONIETTA DE CICCO e GIOVANNA AMATO ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere le istanti residenti a Biban di Carbonera (Tv);

accertato altresì che le istanti (rispettivamente madre e figlia) sono conviventi e dunque legittimate alla proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII;

ritenuto che la domanda sia ammissibile;

verificato infatti che:

- le ricorrenti sono consumatori (entrambe lavoratrici subordinate, i cui debiti non sono connessi all'esercizio di attività d'impresa, nemmeno pregressa) e si trovano in condizione di sovraindebitamento, alla luce della precarietà della loro condizione finanziaria, quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla documentazione depositata (con particolare riferimento all'esecuzione intrapresa dalla società proprietaria dell'immobile dalle ricorrenti precedentemente condotto in locazione, avente titolo nel mancato pagamento dei canoni di locazione, esecuzione che ha ad oggetto l'immobile acquistato dalla famiglia nel 2015, mediante contratto di mutuo in regolare ammortamento, dalla necessità di ristrutturazione del quale hanno avuto origine la maggior parte delle difficoltà economiche in capo al nucleo familiare), il che rende probabile l'avverarsi dell'incapacità dei debitori di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- le debentrici non sono state esdebitate nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- le debentrici non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, risultando anzi verosimile il fatto che la loro precarietà finanziaria sia dipesa dalle difficoltà economiche insorte a causa della truffa subita in relazione alla necessità di ristrutturazione dell'immobile acquistato per essere destinato ad abitazione familiare, oltre che dai problemi di salute che hanno interessato la ricorrente De Cicco, anche in conseguenza della perdita del marito;

considerato che sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII e che la proposta è stata ritualmente comunicata ai creditori, come documentato in data 19.1.2026, senza che nessuno di essi si sia opposto all'omologazione, essendosi alcuni creditori limitati a precisare l'entità dei rispettivi crediti;

ritenuto, perciò, che sussistano le condizioni per l'omologazione del piano ai sensi dell'art. 70 CCII;

p.q.m.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da ANTONIETTA DE CICCO e GIOVANNA AMATO e dichiara chiusa la procedura;

onera l'OCC di dare comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e di provvedere alla sua pubblicazione, entro i due giorni successivi, mediante inserimento in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia.

Treviso, 06/02/2026

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo